



Città di Arese
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

Approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 34 del 18/04/2016

INDICE

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

Art. 1 – Oggetto	Pag. 1
Art. 2 – Tipologia soggette al Canone di Concessione non ricognitorio	Pag. 1
Art. 3 – Superficie soggetta a Canone di Concessione non ricognitorio	Pag. 1
Art. 4 – Determinazione del Canone della Tariffa e del Valore	Pag. 1
Art. 5 – Concessioni	Pag. 3
Art. 6 – Pagamento interessi, accertamento canone non ricognitorio	Pag. 3
Art. 7 – Occupazioni Abusive	Pag. 4
Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 4
Allegato A)	Pag. 6
Allegato B)	Pag. 8

ART. 1 – OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti Settori comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

2. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio che sarà adeguato dal 1° gennaio successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dal 1° gennaio dell'anno di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, cioè dal 1° gennaio 2013.

ART. 2 – TIPOLOGIE SOGGETTE AL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell'ALLEGATO A) al presente Regolamento.

ART. 3 - SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie assoggettata al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

ART. 4 –DETERMINAZIONE DEL CANONE, DELLA TARIFFA E DEL VALORE

4.1 -TARIFFA

1. La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula $T = Tr * k_1 * k_2 * k_3 * k_4$ dove:

Tariffa di riferimento (Tr):

1. La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.
2. In caso di mancata modifica in sede di approvazione del bilancio di previsione, viene prorogata la tariffa in essere con il solo aggiornamento ISTAT.

Parametro categoria stradale (k₁)

È costituito dal coefficiente di valutazione economica di cui all'allegato B) al presente regolamento, secondo la seguente classificazione:

ZONA CATEGORIA 1 = 1,5

ZONA CATEGORIA 2 = 1,3

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tiene in considerazione la suddivisione effettuata ai fini dell'applicazione della TOSAP con gli aggiornamenti e le successive modifiche.

Parametro durata temporale occupazioni (k₂)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

	k ₂
Occupazioni di durata anni 1	1,50
Occupazioni di durata fino ad anni 5	1,25
Occupazioni di durata oltre anni 5	1,00

Parametro economico (k₃)

È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

	k ₃
Fino a 500 mila euro	0,50
Da 500 mila a 1 milione di euro	1,00
Oltre 1 milione di euro	1,50

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

Parametro di interferenza (k₄)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

<i>Tipo di occupazione</i>	k ₄
<ul style="list-style-type: none"> • Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale 	1,50
<ul style="list-style-type: none"> • Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale 	1,20
Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1,00
Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:	
Fino a 16 cm	1,20
Superiore a 16 cm fino a 100 cm	1,50
Superiore a 100 cm	2,00

La tariffa applicabile (T) è dunque è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione nell' allegato "A" secondo la seguente formula:

$$T = Tr * k_1 * k_2 * k_3 * k_4$$

4.2 -VALORE

Valore occupazione e unità di misura:

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato "A" al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni :

MQ. = METRI QUADRATI

ML. = METRI LINEARI

CAD. = CADAUNO

PL= PALO

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

4.3-CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (CCNR) :

1. È costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come determinata sub 4.1 e il valore (V) dell'occupazione descritto sub 4.2:

$$CCNR = (T \times V)$$

2. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

ART. 5 – CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 6 – PAGAMENTO, INTERESSI, ACCERTAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione qualora tra la data del rilascio e la fine dell'esercizio intercorra un tempo inferiore ai sessanta giorni.

2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

3. Il soggetto gestore delle entrate provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all'organo comunale competente.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.
13. In sede di prima applicazione e tenuto conto delle incertezze applicative inerenti, fino al 31/12/2017 i termini previsti dai commi 1, 3 e 4 del presente articolo devono intendersi indicativi e non vincolanti e potranno costituire oggetto di differimento in forma di motivato provvedimento della Giunta comunale, da adottarsi entro i termini stabiliti da norme di legge per l'adozione del Bilancio di previsione, ma il pagamento dovrà essere comunque effettuato entro 60 giorni dall'avviso di pagamento di cui al comma 3.

ART. 7 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ART. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano, con riferimento alle condizioni e prestazioni cui è tenuto il concessionario alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A)

Comune di Arese
Provincia di Milano

CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

1.1	Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche	EURO	/m	(METRO LINEARE)
	a) se le infrastrutture sono di proprietà comunale	EURO	/m	(METRO LINEARE)
	b) se posate nel nudo sottosuolo	EURO	/m	(METRO LINEARE)
1.2	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico se le infrastrutture sono di proprietà comunale	EURO	/m	(METRO QUADRATO)
1.3	Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo	EURO		(CADAUNO)
1.4	Tralicci di elettrodotto	EURO		(CADAUNO)

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

2.1	Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.2	Occupazione con chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.3	Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2.	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.4	Elementi di arredo in genere (ad eccezione di semplici fioriere amovibili senza messaggio pubblicitario)	EURO	/m	(METRO LINEARE)
	2.4.a - Elementi di arredo in genere con pubblicità	EURO	/m	(METRO LINEARE)
2.5	Mezzi pubblicitari, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne	EURO	/m	(METRO LINEARE)
	Per pertinenze dell'impianto	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
	2.5.a Installazione di preinsegne:			
	- da n. 1 a n. 3 facce	EURO		/palo
	- da n. 4 a n. 6 facce	EURO		/palo

2.6	Pensiline	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.6.a	Pensiline con pubblicità			
-	superficie occupata dalla pensilina	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
-	proiezione ortogonale sul suolo del/i lato/i con pubblicità	EURO	/m	(METRO LINEARE)
2.7	Vivaio privato senza vendita su aree comunali	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.8	Depositi vari all'aperto su aree comunali	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.9	Altri impianti privati in genere e/o altri manufatti di qualsiasi tipo (cavi compresi) posti a scopo di lucro su suolo comunale o suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	EURO	/m ² /m	(METRO QUADRATO/LINEARE)
2.10	Aree destinate ad impianti di autolavaggio. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc....) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc....) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.11	Impianti di distribuzione carburanti. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc....) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc....) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)
2.12	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili			
-	fino a 30 m ²	EURO		(CANONE FISSO ANNUO)
-	da 31 a 60 m ²	EURO		(CANONE FISSO ANNUO)
-	da 61 a 90 m ²	EURO		(CANONE FISSO ANNUO)
-	In caso di sub-concessione di area già concessa ad altro operatore (coabitazione)	EURO		CANONE FISSO ANNUO
2.13	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico	EURO	/m ²	(METRO QUADRATO)

ALLEGATO B)

VIA	CATEGORIA
VIA ACHILLE GRANDI	1
VIALE VARZI ACHILLE	1
VIA ALCIDE DE GASPERI	1
VIA ALDO MORO	1
VIA ALESSANDRO MANZONI	1
VIA ALESSANDRO VOLTA	2
VIA PRIVATA ALFA ROMEO	2
VIA ANTONIO GRAMSCI	1
VIA BENEDETTO CROCE	1
VIA BEPPE VIOLA	1
VIA BERNINA	1
VIA CAMPO GALLO	1
CASCINA RADIO	2
CASCINA SAN PIETRO	1
CASCINA CINCI	2
PIAZZA CINQUE GIORNATE	1
VIA COL DI LANA	1
PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	1
VIA DEGLI ORTI	1
VIA DEI CADUTI	1
VIA DEI GELSI	1
VIA DEI GIARDINI	1
VIALE DEI PLATANI	1
VIALE DEI TIGLI	1
VIA DELLA COSTITUZIONE	1
STRADA DELLA MOIA	2
PIAZZA DELLA PACE	1
VIA DELLA REPUBBLICA	1
VIA DELLE GROANE civ. n. 10 e n. 1 incluso	1
VIA DELLE GROANE partendo dai civ. 10 e 1 esclusi a seguire	2
VIALE DELLE INDUSTRIE	2
PIAZZA DELLO SPORT	1
VIA DELLO SPORT	1

VIA DON ENRICO CANTU'	1
VIA DON FRANCESCO DELLA TORRE	1
VIA DON GIOVANNI BOSCO	1
VIA DON GIOVANNI MINZONI	1
VIA DON NATALE FEDELI	1
VIA ELISEO VISMARA	1
VIA ENRICO DE NICOLA	1
VIA ENZO FERRARI	1
VIA FILIPPO TURATI	1
VIA FRATELLI KENNEDY	1
VIA GIACOMO LEOPARDI	1
VIA GIACOMO MATTEOTTI	1
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	1
VIA GIANNETTO MATTEI sino al civ. n. 108 e 37 inclusi	1
VIA GIANNETTO MATTEI dai civ. 108 e 37 esclusi a seguire	2
VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO sino civ. n. 38 e 11 inclusi	1
VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO dai civ. n. 38 e 11 esclusi a seguire	2
VIALE GIUSEPPE EUGENIO LURAGHI	2
VIA GIUSEPPE MAZZINI	1
LARGO GIUSEPPE UNGARETTI	1
VIA GRAN PARADISO	1
VIA GRAN SASSO	1
VIA MARCONI GUGLIELMO	2
VIA 1° MAGGIO	1
VIA IV NOVEMBRE	1
VIALE LUIGI EINAUDI	1
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	1
PIAZZA MARIA AUSILIATRICE	1
VIALE MARIETTI	1
VIA MARMOLADA	1
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
PIAZZALE MICHAEL M BURKE	2
VIA MONTE BIANCO	1
VIA MONTE CERVINO	1
VIA MONTE GENEROSO	1
VIA MONTE GRAPPA sino civ. n. 13 e 20 inclusi	1

VIA MONTE GRAPPA dai civ. n. 13 e 20 esclusi a seguire	2
VIALE MONTE RESEGONE	1
VIA MONTE ROSA	1
VIA MONTECAMPIONE	1
VIA MONVISO	1
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	1
CASCINA PAPIS	2
STRADA COMUNALE PER BARIANA	2
STRADA PER PASSIRANA	2
VIA PRESOLANA	1
VIA RISORGIMENTO	1
VIA ROMA	1
VIA SALVADOR ALLENDE sino ai civici 16 e 77	1
VIA SALVADOR ALLENDE dai civici 16 e 77 esclusi a seguire	2
VIA SAN CARLO BORROMEO	1
VIA SAN VITTORE	1
VIA SANDRO PERTINI	1
VIA SANT'ANNA	1
PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO	1
VIALE SEMPIONE	1
VIA SENATO	1
VIA STATUTO	1
VIA STELVIO	1
VIALE NUVOLARI TAZIO sino al civ. 16 incluso	1
VIALE NUVOLARI TAZIO dal civ. 16 escluso a seguire	2
VIA TORRETTA	1
PIAZZA 11 SETTEMBRE	1
VIA VALERA	1
VIA WALTER TOBAGI	1
VIA 25 APRILE	1
PIAZZALE ALFA ROMEO	2
VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVA' DE BALAGUER	2
VIALE ALFA ROMEO	2